



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LOMUTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 2020

Modifica all'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si sostanzia in un intervento modificativo del comma 1 dell'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Il suddetto articolo 132-*bis* è stato introdotto dal decreto-legge n. 341 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2001. Tale disposizione, nella sua originaria formulazione, assegnava priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza a quei soli procedimenti nell'ambito dei quali risultassero applicate misure cautelari di custodia i cui termini fossero prossimi alla scadenza.

Il decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, ha riformulato l'articolo 132-*bis* introducendo indicazioni vincolanti per gli giudicanti in tema di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi, con attribuzione di priorità assoluta a talune tipologie di reato connotate da speciale gravità. Tale disposizione, ulteriormente integrata da diversi decreti-legge successivi, dispone che nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

a) ai processi relativi ai delitti di cui 407, comma 2, lettera *a*), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale;

a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di

cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti, con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissima e con giudizio immediato;

f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321 e 322-*bis* del codice penale; (3)

f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Il presente disegno di legge interviene estendendo la trattazione prioritaria al reato di cui all'articolo 452-*quater*, in sintesi la fattispecie di reato ambientale più grave previsto dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, re-

cante disposizioni in materia di diritti contro l'ambiente.

Nello specifico, per quanto concerne l'articolo 452-*quater* del codice penale (pena prevista da 5 a 15 anni di reclusione), tramite la codificazione dei delitti contro l'ambiente e soprattutto tramite l'inserimento della norma in esame, il legislatore del 2015 ha inteso risolvere le problematiche nate in conseguenza del vuoto sanzionatorio nei confronti di condotte gravemente lesive per l'ambiente, cui prima si sopperiva, anche in questo caso, mediante la punibilità a titolo di disastro innominato di cui all'articolo 434 del codice penale. Inoltre si è voluto adeguare e rendere più severo il trattamento sanzionatorio, dato che le fattispecie contravvenzionali di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (il cosiddetto codice dell'ambiente) non hanno quasi alcun effetto deterrente. Diversamente dal delitto di cui all'articolo 434 del codice penale, tuttavia, il bene giuridico principalmente tutelato è l'ambiente e solo in seconda battuta la pubblica incolumità. L'intento del legislatore è quello di punire la mutazione dei luoghi, se concretamente idonea a minacciare gravemente l'ambiente. La norma descrive il disastro ambientale come:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) un'alterazione dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità per via della diffusività del danno ambientale e della messa in pericolo di un numero indeterminato di persone.

Già dalla stessa formulazione della norma si intravede il chiaro richiamo ai requisiti dimensionali e qualitativi del disastro elaborati dalla giurisprudenza in relazione all'articolo 434 anche se in realtà i due requisiti sono postulati alternativamente e non cumulativamente. Ciò significa che può esservi disastro ambientale anche senza messa in pericolo della pubblica incolumità e viceversa. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, si richiede il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di porre in essere la condotta descritta.

Per tutti questi motivi, si ravvisa l'opportunità di intervenire in considerazione dell'elevato grado di pericolosità sociale, tale da giustificare l'inserimento di tali reati tra quelli previsti al citato articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente:

« *a-bis.1*) ai delitti previsti dall'articolo 452-*quater* del codice penale ».